

STUDIO LEGALE BASSIGNANO – MARENGO
Avvocati associati
C.so Roma, 15 – Tel. 0175.46752
12037 SALUZZO

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco HELLMANN
C.so Roma, 15 – Tel. 0175.46752
12037 SALUZZO

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL PIEMONTE – SEDE DI TORINO**

RICORSO

Nell'interesse di

Dottor **PRENCIPE Roberto**, [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso, congiuntamente
e disgiuntamente, dall'avv. Alberto Bassignano (codice fiscale
[REDACTED]) del Foro di Cuneo – utenza fax al n. 0175.240863 e
indirizzo di posta elettronica certificata avvalbertobassignano@cnfpec.it e
dall'avv. Francesco Hellmann (codice fiscale [REDACTED]), del Foro
di Cuneo – utenza fax al n. 0175.240863 e indirizzo di posta elettronica
certificata francesco.hellmann@pecordineavvocatisaluzzo.it, giusta procura
speciale unita al presente atto

ricorrente

contro

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL PIEMONTE
(ARPA PIEMONTE) (partita iva e codice fiscale 07176380017), con sede
legale in Torino, Via Pio VII, 9, in persona del legale rappresentante pro
tempore,

amministrazione resistente

nei confronti di

Dott.ssa **LATTUCA Loredana, Sofia, Antonietta**, [REDACTED]
[REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]), residente in [REDACTED]
[REDACTED]

controinteressata

**per l'annullamento,
previa sospensione,**

- della Determinazione nr. 1398 del 23/12/2021 del Direttore del
Dipartimento Affari Amministrativi e personale ARPA Piemonte, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale in data 11.01.2022, avente ad oggetto "RETTIFICA
DELLA GRADUATORIA DEI CANDIDATI DEL CONCORSO PUBBLICO DI CUI AL

DECRETO D.G. DI INDIZIONE N.121 DEL 04.12.2019 PER N.11 DIRIGENTI", con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 11 Dirigenti a tempo indeterminato, di cui al Decreto D.G. n.121 del 04.12.2019.

- della Determinazione dirigenziale n. 1205 del 26.11.2021 con cui sono stati approvati i lavori della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 11 Dirigenti a tempo indeterminato, di cui al Decreto D.G. n.121 del 04.12.2019;

- di tutti i verbali della Commissione e degli atti di concorso laddove non sono stati individuati i criteri e le modalità di valutazione dei candidati in relazione a tutte le prove svolte;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi espressamente incluso il Bando di concorso e tutti i verbali della commissione;

nonché per l'annullamento

di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque

connesso al procedimento e, in particolare,

del Concorso Pubblico, per Titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.11 Posti di Dirigente in esecuzione del Decreto n.121 del 04.12.2019 del Direttore Generale pubblicato in Gazzetta Ufficiale con pubblicazione G.U. n.8 del 28.01.2020.

FATTO

Brevemente si ricostruisce quanto accaduto in fatto, dalla cui lettura già ben si comprende la fondatezza del presente ricorso, come meglio successivamente ed ulteriormente evidenziato nella parte in diritto:

1. il dottor Roberto Prencipe partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.11 Posti di Dirigente, indetto dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, in esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 121 del 04.12.2019

In proposito si veda doc. 1) Bando di concorso e doc n. 2) Domanda di partecipazione dottor Prencipe;

2. il bando di concorso prevedeva espressamente l'espletamento di una prova scritta, una prova teorico pratica e una prova orale, oltre a una eventuale prova preselettiva qualora il numero delle domande pervenute avesse superato il numero di 80;

3. con Determinazione n. 476 del 12.05.2021 l'Ente provvedeva all'ammissione ed esclusione dei candidati alla prova preselettiva e il dottor Prencipe veniva ammesso alla suddetta prova.

In proposito si veda il doc. 3) Determinazione n. 476 del 12.05.2021;

4. con successiva determinazione n. 519 del 10.06.2021, rettificata con determinazione n. 695 del 27.07.2021 è stata nominata la Commissione esaminatrice, nella persona dell'Avv. Roberto Giovanetti Direttore Amministrativo dell'ARPA Piemonte con le funzioni di Presidente e dei Dott.ri Marta Scrivanti Direttore del Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est – ARPA Piemonte e Luca Marchesi, Commissario straordinario di ARPA Veneto quali componenti

In proposito si veda il doc.4) nomina Commissione esaminatrice;

5. la prova preselettiva veniva espletata in data 14 giugno 2021: i candidati presenti alla prova preselettiva risultavano essere 301, di cui cinquantadue sono risultati idonei: tra di essi, l'odierno ricorrente

In proposito il doc 5) Determinazione Dirigenziale del 05.08.2021;

6. dall'esame della documentazione pubblicata sul sito internet dell'Arpa – all'indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it/lavora-con-noi/concorsi> - non è dato evincersi alcun riferimento alla predisposizione dei criteri e delle modalità di valutazione della prova preselettiva;

7. successivamente venivano stabilite le date della prova scritta e della prova teorico-pratica, da svolgersi il 3 settembre 2021 rispettivamente alle ore 10.30 e 14.30.

In proposito si veda il doc 6) provvedimento di convocazione del 5.08.2021;

8. venivano estratte le tracce della prova scritta e della prova teorico – pratica.

In proposito si veda il doc. 7) traccia B;

9. a seguito della prova scritta e della prova teorico-pratica il dottor Principe risultava tra i 28 soggetti ammessi alla prova orale.

In proposito si veda il doc 8) elenco ammessi alla prova orale;

10. dall'esame della documentazione pubblicata sul sito internet dell'Arpa – all'indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it/lavora-con-noi/concorsi> - non è dato evincersi alcun riferimento alla predisposizione dei criteri e delle modalità di valutazione della prova scritta né della prova teorico-pratica;

11. con avviso di convocazione del 30.09.2021, gli ammessi alla prova orale venivano convocati per la data del 28-29.10.2021 per sottoporsi all'esame;

In proposito si veda il doc. 9) convocazione prova orale;

12. dall'esame del verbale del 28.10.2021 si evince che la Commissione decise di sottoporre ai candidati tre domande ciascuno. *"la prima volta ad approfondire eventuali parti lacunose della prova teorica pratica e quindi formulata appositamente per ogni candidato"*; la seconda e la terza *"da estrarre a sorte, l'una imperniata sulla conoscenza delle materie di cui al bando e l'altra mirante a verificare come il candidato affronterebbe, nel ruolo di dirigente, una situazione prospettata dalla Commissione che valuterà la capacità di argomentare la risposta e di finalizzare la risposta all'obiettivo"*; per ciò che concerne la prova di informatica la Commissione stabiliva che venissero formulate ventinove domande estratte a sorte, mentre per la prova di inglese che venissero selezionati 29 brani anch'essi da sottoporre ai candidati per estrazione.

Si legga in proposito estratto del verbale n. 5 Commissione esaminatrice del 28.10.2021 nelle pagine 1, 2 e 3 depositato quale doc.10);

13. la Commissione stabiliva altresì che la prova orale aveva un punteggio massimo di 20 punti e che il superamento della stessa era subordinato al raggiungimento di un punteggio di almeno 14/20.

In proposito si veda sempre il doc.10;

14. Il dottor Prencipe veniva sottoposto alla prova orale in data 29.10.2021.

Si legga in proposito estratto del verbale n. 6 Commissione esaminatrice del 29.10.2021 nelle pagine 1 e 2 depositato quale doc.11:

Dal verbale relativo all'esame del dottor Prencipe risulta che allo stesso siano state poste le seguenti domande:

a) *domanda individuale di approfondimento sui temi della prova teorica pratica: quanto ritiene sia opportuna la comunicazione interna ed esterna?*

b) *domanda di informatica estratta a sorte: Qual'è la differenza fra "salva" e "salva con nome"?*

c) *Prova di inglese estratta a sorte: Lettura e traduzione del brano n.26;*

d) *Quali sono le principali tipologie di sanzioni per gli illeciti ambientali? Il candidato illustri alcuni esempi;*

e) *Domanda situazionale estratta a sorte. Perché Arpa Piemonte dovrebbe valutare lei come un candidato idoneo per la posizione dirigenziale messa a concorso?*

Si legga in proposito estratto del verbale n. 6 Commissione esaminatrice del 29.10.2021 nella pagina 3 depositato quale doc. 11;

15. il punteggio assegnato al dottor Prencipe dalla Commissione era di 10/20 con conseguente giudizio di NON idoneità dell'odierno ricorrente.

Si legga in proposito estratto del verbale n. 6 della Commissione esaminatrice del 29.10.2021 nella pagina 13 già depositato quale doc. 11

L'odierno ricorrente, infatti, è risultato l'unico dei 28 ammessi alla prova orale ad essere giudicato non idoneo all'esito della stessa.

Si legga in proposito il depositato quale doc. 12) Esiti valutazione prova orale

16. dall'esame della – peraltro scarsa – documentazione fornita dall'Amministrazione (sulle modalità e tempi si dirà a breve) risulta chiaramente come la Commissione esaminatrice abbia proceduto alla valutazione della prova orale mediante l'attribuzione di un voto numerico, senza però avere predeterminato i criteri e le modalità di valutazione della

prova medesima, e senza avere immediatamente motivato la propria valutazione;

17. con determinazione dirigenziale n. 1205 del 26.11.2021, all'esito della prova orale venivano approvati i lavori della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, e l'Ente procedeva a stilare la graduatoria finale

In proposito si veda il doc 13) graduatoria del concorso;

18. successivamente, con Determinazione nr. 1398 del 23/12/2021 pubblicato in G.U. in data 11.01.2022, a firma del Direttore del Dipartimento Affari Amministrativi dottor Luigi Preziosi, l'ARPA Piemonte procedeva a una rettifica della graduatoria di merito dei candidati, che veniva pertanto ridefinita.

In proposito si veda 14) rettifica graduatoria di merito e relativo avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

19. non avendo compreso appieno le operazioni della Commissione e intenzionato a comprendere il motivo per cui risultasse l'unico candidato sui 28 ammessi alla prova orale a essere risultato non idoneo, il dottor Prencipe, per il tramite del Legale scrivente, presentava, in data 12.11.2021, istanza di accesso agli atti della procedura

In proposito si veda il doc.15) Istanza di accesso agli atti;

20. l'ARPA riscontrava parzialmente l'istanza di accesso agli atti inviando, in data 14.12.2021, i seguenti documenti: "estratto da pagina 1 a pagina 3 del verbale n.5 della commissione esaminatrice (n.3 pagine); estratto da pagina 1 a pagina 2 del verbale n.6 della commissione esaminatrice (n.2 pagine); estratto pagina 3 del verbale n.6 della commissione esaminatrice con domande prova orale poste al candidato (n. 1 pagina); estratto pagina 13 del verbale n.6 della commissione esaminatrice con esito valutazione prova orale del candidato (n.1 pagina)"; (

In proposito si veda il doc. 16) riscontro parziale ARPA;

21. il dottor Prencipe, esaminata la documentazione ricevuta dall'ARPA, e ritenuta non corretta la valutazione fornita dalla Commissione Esaminatrice,

presentava in data 22.12.2021 istanza di modifica in autotutela della Determinazione n. 1205 del 26.11.2021 ai sensi dell'articolo 21 octies/nonies della legge 241 del 1990, con conseguente richiesta di inserimento del dottor Roberto Prencipe nella graduatoria relativa al bando di Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.11 posti di Dirigente

In proposito si veda il doc. 17) istanza autotutela;

22. con successiva missiva del 20.01.2022 il dottor Prencipe, esaminato come l'ARPA, a seguito della istanza di accesso agli atti del 12.11.2021, aveva fornito solo una parte della documentazione richiesta, sollecitava l'invio degli ulteriori atti relativi al Bando di concorso e, in particolare, le pagine contenenti le valutazioni della prova orale che hanno determinato il punteggio di 10/20 in capo al dottor Prencipe, e conseguentemente la valutazione di non idoneità, nonché le valutazioni riguardanti gli esiti della prova orale degli altri concorrenti ammessi.

Veniva lamentato, inoltre, il mancato invio dei verbali relativi alla prova preselettiva e alla successiva prova scritta

In proposito si veda il doc. 18) richiesta integrazione documentazione trasmessa.

L'ARPA non forniva alcun riscontro, nel termine di 30 giorni, alla richiesta di integrazione accesso atti;

23. con provvedimento del 01.02.2022, a firma del direttore amministrativo avv. Giovannetti, ARPA Piemonte comunicava di non accogliere l'istanza di autotutela formulata dal dottor Prencipe

In proposito si veda il doc.19) diniego autotutela;

24. come già evidenziato la Commissione Esaminatrice era composta nella persona dell'Avv. Roberto Giovannetti Direttore Amministrativo dell'ARPA Piemonte con le funzioni di Presidente nonché dal Dottor Luca Marchesi, Commissario straordinario di ARPA Veneto e dalla Dottoressa Marta Scrivanti Direttore del Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est – ARPA a

cui, all'epoca del concorso, appartenevano i candidati, ammessi alla prova orale, Valenzano Francesca, Erbetta Laura e Bonansea Enrico.

In proposito si vedano il doc 19) curriculum vitae Valenzano Francesca, Erbetta Laura ed il doc 20) decreto 111 datato 30.08.2021:

25. si precisa inoltre che, dallo stato di utilizzo della graduatoria finale. ARPA Piemonte ha già proceduto all'assunzione di n. 11 dirigenti ambientali, e sono in procinto di assumerne altri.

In proposito si veda il doc. n. 22: Decreto di assunzione a tempo indeterminato di n.11 Dirigenti Ambientali.

**** ****

Tutto ciò premesso, il ricorrente dottor Prencipe Roberto, come sopra rappresentato e difeso, propone la odierna impugnazione ai suindicati provvedimenti, con espressa riserva di proporre – nei termini di legge – motivi aggiunti al presente ricorso, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'OMESSA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE, TEORICO - PRATICHE E ORALI.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, n.487 "REGOLAMENTO RECANTE NORME SULL'ACCESSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI, DEI CONCORSI UNICI E DELLE ALTRE FORME DI ASSUNZIONE NEI PUBBLICI IMPIEGHI":

Dall'esposizione che precede e dalla documentazione ivi allegata risulta chiaramente come l'Amministrazione abbia totalmente omesso di predeterminare i criteri e le modalità di valutazione.

Valga quanto esposto in fatto sulla non esistenza di alcun riferimento ai criteri e alle modalità di valutazione dei candidati che risulta sin dalla fase delle preselezioni per poi proseguire con riferimento alla prova scritta, alla prova teorico-pratica e da ultimo sfociare nella prova orale.

Ciò rappresenta una certa violazione del disposto di cui all'art. 12 del D.P.R. 487/1994.

Con particolare riferimento alla prova orale - l'unica per la quale l'ARPA abbia consegnato al ricorrente un estratto, peraltro incompleto, del verbale di esame - emerge come l'Amministrazione abbia espresso una motivazione solo numerica alla prova svolta dal ricorrente

Trattasi di valutazione che risulta quindi eccessivamente generica e che non permette minimamente la ricostruzione dell'iter decisionale seguito dalla Commissione esaminatrice nel momento di valutazione della prova stessa.

Allo stato peraltro il dottor Prencipe può lamentare unicamente la disparità di trattamento subita, avendo egli potuto visionare solamente il verbale relativo alla propria prova orale, non avendo invece potuto esaminare né i verbali relativi alle proprie prove scritte e teorico-pratiche, né analizzare le prove svolte dagli altri concorrenti.

In particolare, risulta allo stato impossibile per il ricorrente comprendere i motivi che hanno portato la Commissione esaminatrice a ritenerlo, unico tra i 28 candidati ammessi alla prova orale, non idoneo a essere inserito in graduatoria.

Il ricorrente a tal proposito propone sin da ora espressa riserva di depositare ulteriori motivi di ricorso nei termini di legge.

L'omessa predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali viola l'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994, che stabilisce testualmente come la commissione esaminatrice abbia l'obbligo di stabilire "i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove", correlando espressamente l'attribuzione dei punteggi all'applicazione dei criteri previamente predeterminati.

Dalla mera descrizione delle attività svolte dalla Commissione di esame emerge infatti con evidenza l'assenza di predeterminazione dei criteri di correzione delle prove.

Tali criteri, per ovvi motivi, non possono consistere in una mera reiterazione o specificazione dell'indicazione generica riferibile alle materie di esame della prova scritta, ma devono consistere in una griglia valutativa che consenta di comprendere su quali singole voci si sarebbe soffermata la valutazione della commissione nella correzione dei compiti (ad esempio, correttezza formale, pertinenza, approfondimento dell'elaborato), e quanto avrebbero potuto influire, in termini di punteggio complessivo assegnato, le singole voci così specificate.

La predeterminazione dei criteri è in effetti essenziale – oltre che dovuta ex art. 12 del d.P.R. n. 497 del 1994 – per comprendere l'iter logico che ha portato all'assegnazione del voto numerico, sia con riguardo all'alternativa sufficienza/insufficienza, che con riguardo al punteggio tra i candidati che hanno svolto una prova che ha superato il punteggio minimo di sufficienza (1).

Del resto, la valenza generale dell'art. 12 del D.P.R. N. 487/94 è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza amministrativa, che ormai potrebbe definirsi granitica in materia.

Costanti pronunce hanno infatti chiarito che i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali possono essere stabiliti anche successivamente alla prima riunione della commissione, purché prima della correzione delle prove cui si riferiscono, concludendo per l'illegittimità del procedimento concorsuale per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 (2).

Come noto, la finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione entro il quale

¹ In tal senso, in caso analogo a quello di specie, si è espresso il TAR LOMBARDIA 02617/2021 Pubblicato il 26/11/2021

² Ex multis, Cons. Stato, VI, 25 luglio 2003, n. 1305; 19 marzo 2015, n. 1411; V, 7 febbraio 2003, n. 648; 30 aprile 2003, n. 2245; 20 aprile 2016, n. 1567.

sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

L'adempimento si inquadra, pertanto, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (3).

Anche recentemente la giurisprudenza ha ribadito, con riferimento ai criteri di valutazione prefissati dalla Commissione, che essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, assolvendo a una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un indubbio canone di esplicazione e di verifica della coerenza della scelte operate dalla commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al Giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto (4).

Nel caso *de quo* l'omessa predeterminazione di tali criteri e modalità di valutazione non permette al ricorrente di comprendere la congruità e la ragionevolezza delle valutazioni effettuate dalla Commissione esaminatrice, rendendo altresì eccessivamente gravosa la prova di errata valutazione delle prove del dottor Prencipe, non essendo del resto rinvenibili i parametri cui ancorare le legittime richieste del ricorrente.

³ Ex multis, Cons. Stato, V, 21 gennaio 2019, n. 495; VI, 17 maggio 2017, n. 2334; VI, 27 settembre 2016, n. 3976; 19 marzo 2015, n. 1411; VI, 26 gennaio 2015, n. 325; VI, 3 marzo 2014, n. 990.

⁴ Cons. Stato sez. V, 30/09/2020, n.5743; sez. III, 29/01/2021, n. 864.

Emerge infatti dagli atti come la Commissione esaminatrice abbia valutato la prova orale del ricorrente unicamente con un voto numerico.

Peraltro, come esposto nella parte in fatto, almeno due delle domande poste all'odierno ricorrente in sede di esame orale erano assolutamente generiche e non suscettibili di controllo relativamente alla correttezza della sua risposta.

In particolare, la domanda A che, da regolamento della Commissione esaminatrice avrebbe dovuto essere volta *"ad approfondire eventuali parti lacunose della prova teorica pratica e quindi formulata appositamente per ogni candidato"*, richiedeva invece *"quanto ritiene sia opportuna la comunicazione interna ed esterna ?"*.

Lo stesso dicasi per la domanda E *"Perché Arpa Piemonte dovrebbe valutare lei come un candidato idoneo per la posizione dirigenziale messa a concorso?"* la quale risultava - più che una domanda attinente al ruolo dirigenziale messo a concorso - una richiesta di opinione personale che, come tale, veniva illustrata dal candidato.

Su queste due domande, pertanto, appare quantomeno improbabile poter esprimere una valutazione sulle capacità direzionali del candidato, così come appare impossibile esaminare la valutazione delle risposte formulate dal dottor Prencipe.

Circa la possibilità di utilizzare unicamente il voto numerico, la scrivente difesa è pienamente consapevole che la costante giurisprudenza Amministrativa ⁽⁵⁾ ha affermato che il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni.

⁵ ex plurimis, Cons. Stato, IV, n. 4745/2018,

Tale possibilità è comunque ammessa solamente in presenza di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto (6).

Le affermazioni della consolidata giurisprudenza, secondo cui il punteggio numerico integra di suo una sufficiente motivazione, postulano infatti la previa determinazione di chiari, dettagliati e specifici criteri di valutazione, tali da *"consentire la ricostruzione dell'iter decisionale seguito dalla Commissione, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo sulla ragionevolezza e sulla logicità dei giudizi espressi"* (7).

Di conseguenza, il vizio dedotto nel presente ricorso, che a parere della scrivente difesa emerge *ictu oculi* dall'esame degli atti allegati, comporta una radicale e insanabile illegittimità dell'intera operazione valutativa del concorso in argomento, traducendosi in una grave violazione delle regole di trasparenza e imparzialità che devono presiedere ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1984 risultando, in assenza della previa fissazione dei criteri di massima, ogni valutazione delle prove d'esame arbitraria e irrimediabilmente illegittima, pur in presenza di un eventuale giudizio, sintetico o analitico, di supporto al punteggio numerico attribuito.

Occorre infine sottolineare, onde eliminare ogni dubbio al riguardo, che anche l'art. 9 (intitolato prove d'esame) del bando esplicita unicamente le

⁶ Cons. Stato A.P. n. 7/2017; Cons. Stato, III, 29 aprile 2019, n. 2775.

⁷ Cons. di Stato, V, 12 febbraio 2018, n. 858

materie oggetto della prova e offre una descrizione delle prove stesse,
senza specificare i criteri o le modalità di valutazione delle prove.

**2. ECCESSO DI POTERE; DIFETTO ED ERRONEITÀ DI ISTRUTTORIA; TRAVISAMENTO
DEI FATTI; DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

La graduatoria finale e i verbali qui impugnati sono privi di motivazione, non fornendo essi elementi idonei a rappresentare le ragioni di fatto e di diritto alla base della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice.

Ciò, del resto, rappresenta una conseguenza dell'omessa predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione della prova scritta e pratica, rinvenendosi nei verbali la sola indicazione delle modalità operative di svolgimento della prova.

Detta circostanza, nell'evidente violazione della normativa più sopra richiamata, riverbera effetti anche in termini di difetto assoluto di motivazione e violazione delle regole di trasparenza e imparzialità che, per quanto esposto, dovrebbero presiedere ad ogni procedura concorsuale. Proprio detta mancanza, che non consente di percepire in maniera adeguata il percorso logico argomentativo seguito nella valutazione degli elaborati, si traduce in un insanabile difetto di motivazione, di per sé preclusivo di ogni possibilità di verifica dell'arbitrario esercizio del potere tecnico-discrezionale svolto dalla commissione esaminatrice, e sintetizzato dal voto numerico e dalla generica motivazione aggiunta successivamente all'abbinamento degli autori alle prove oggetto di correzione.

**3. VIOLAZIONE DI LEGGE: INCOMPATIBILITÀ; VIOLAZIONE DELL'ART. 97
COSTITUZIONE**

In ultimo, appare anche evidente una potenziale situazione di incompatibilità con conseguente rischio di mancata imparzialità (in violazione dell'art. art. 97 Costituzione) od obbligo di astensione in capo a

uno dei membri della Commissione, dottoressa Marta Scrivanti, Direttore del Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est – ARPA Piemonte, in quanto risultano presenti tra i 27 candidati ritenuti idonei tre dipendenti del Dipartimento Territoriale ARPA di Sud Est (Alessandria ed Asti); peraltro due di questi tre candidati sono risultati presenti nei primi 11 posti della graduatoria e hanno avuto incarico di funzione dirigenziale già assegnato con recente deliberazione.

Trattasi nel caso di specie dei candidati Valenzano Francesca, Erbetta Laura e Bonansea Enrico i quali, pur risultando essere dipendenti del Dipartimento Territoriale ARPA di Sud Est (Alessandria ed Asti), sono stati giudicati dalla dottoressa Marta Scrivanti, Direttore del Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est – ARPA Piemonte.

A giudizio dei legali scriventi la situazione sovra descritta sarebbe stata idonea a determinare una situazione di incompatibilità, dalla quale sorge l'obbligo di astensione del commissario.

Sul punto, occorre premettere come la normativa generale in materia di procedure concorsuali (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente all'art. 11 che i componenti della commissione *"presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile"*.

Con formula di chiusura l'art. 51 cpc (il quale fa riferimento alle possibili cause di astensione dei Giudici) stabilisce che, in ogni altro caso in cui esistano *"gravi ragioni di convenienza"*, il giudice (*rectius*, il Commissario) ha facoltà di richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi,

rimettendo quindi, in capo allo stesso soggetto, la valutazione in ordine a quelle gravità.

La norma, dunque, impone al giudice (e in questo caso al Commissario) di astenersi quando ha con la parte (leggasi candidato) contatti e rapporti frequenti e intensi tali da pregiudicare l'imparzialità e la serenità di giudizio.

Il quadro normativo è peraltro successivamente in parte mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) che ha aggiunto l'articolo 6-bis alla legge 241/1990, relativa al procedimento amministrativo.

Tale disposizione impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi *"in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

Tale norma, va ulteriormente precisato, riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch'esse nella loro composizione *"trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio"*, rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico.

Pertanto, la posizione rivestita del valutatore del concorso, **deve essere di terzietà rispetto ai concorrenti e non di mera imparzialità**.

Il principio di "astensione" deve infatti essere applicato tutte le volte che possa manifestarsi un "sospetto", consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento.

Pertanto, se è pur vero che, di regola, la sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati e un membro della

Commissione esaminatrice, non comporta sensibili alterazioni della par condicio tra i concorrenti, è altrettanto vero che l'esistenza di un rapporto di collaborazione costante determina necessariamente un particolare vincolo di conoscenza, stima ed amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l'obbligo di astensione del commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali ⁽⁸⁾.

Orbene, nel caso di specie pare sussistere tra i tre candidati sovra citati e la Commissaria Scrivanti quel rapporto di collaborazione costante (oltre che di subalternità) che avrebbe dovuto determinare una situazione di incompatibilità e conseguente obbligo di astensione in capo alla predetta.

Si sottolinea come con il Decreto 111 in data 30.08.2021 la Commissaria dottoressa Marta Scrivanti proponeva di assegnare l'incarico di responsabile della struttura semplice attività di produzione al Dottor Enrico Bonansea e che tale proposta veniva accolta dal Direttore Generale.

Tale proposta interveniva nelle more dello svolgimento del concorso pubblico (fra la prova preselettiva e la prova scritta) e rappresenta un ulteriore prova circa la sussistenza di quel rapporto diretto fra commissario e candidato come meglio precisato dalla costante giurisprudenza.

ISTANZA CAUTELARE

Per tutto quanto sopra evidenziato si formula istanza di sospensione degli atti impugnati, o di altra idonea misura cautelare, essendo evidente nel caso di specie la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento della richiesta cautela sia sotto il profilo del *fumus boni iuris*, che sotto il profilo del *periculum in mora*.

⁸ T.A.R. Palermo (Sicilia), sez. II, 18.10.2016, n. 2397.

Per quanto concerne il *fumus* si richiamano i motivi di impugnazione.

Quanto al *periculum in mora* si evidenzia quanto segue.

Come già anticipato, l'Amministrazione con comunicazione del 01.02.2022, a firma del direttore amministrativo avv. Giovannetti, riferiva di non accogliere l'Istanza di autotutela formulata dal dottor Prencipe.

Inoltre, a fronte di un primo lacunoso e parziale riscontro della Istanza di accesso agli atti formulata dall'odierno ricorrente, Arpa non riscontrava la successiva richiesta di integrazione documentale, così rischiando di inficiare il diritto di difesa del ricorrente che ha interesse a visionare (ed eventualmente estrarre copia) della citata documentazione amministrativa. Si consideri inoltre che, dallo stato di utilizzo della graduatoria finale, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte ha già proceduto all'assunzione di n. 11 dirigenti ambientali, e sono in procinto di assumere altri, sulla base di una graduatoria illegittima, con grave e irreparabile danno del ricorrente, che ne resterebbe ingiustamente e irragionevolmente escluso.

La misura cautelare richiesta consiste, se ritenuto, nella sospensione degli impugnati provvedimenti, ovvero nell'inserimento del ricorrente in posizione idonea per l'assunzione, nonché nell'ordine all'Amministrazione di esibire ed eventualmente rilasciare copia della documentazione citata, e/o nell'ordine di conservazione della stessa sino alla conclusione del giudizio, con possibilità di esibizione in corso di causa, e/o di ogni altra misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente la tutela dei diritti e degli interessi del ricorrente sino alla decisione del ricorso.

Con condanna alle spese della fase cautelare.

Alla luce dell'evidente pregiudizio in capo al ricorrente e dell'imminente scadenza dei termini di conservazione delle video-fonoregistrazioni delle

prove orali i sottoscritti procuratori rilevano sussistere la necessità di ottenere la richiesta cautela *inaudita altera parte*, o, in via subordinata, previa convocazione delle parti, entro termini brevissimi.

I difensori chiedono sin da ora di essere sentiti in camera di consiglio.

*** **

Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede che l'On.le Tribunale

VOGLIA

In via cautelare:

sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e/o disporre la misura cautelare che riterrà opportuna al fine di assicurare gli effetti della decisione;

In via istruttoria:

ordinare all'Amministrazione intimata di produrre in giudizio tutti gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti culminati con gli atti contestati, in ordine ai quali si formula espressa riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso;

Nel merito:

annullare, siccome illegittimi, i provvedimenti impugnati e ogni atto a essi antecedente, conseguente e comunque connesso, con ogni opportuna, eventuale e ulteriore statuizione in ordine alla determinazione dei criteri di valutazione, o alla rielaborazione della graduatoria e/o alla riedizione dell'intera procedura. Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre nel corso di causa e di proporre eventualmente motivi aggiunti di impugnazione.

In ogni caso,

Con vittoria di spese e onorari, anche relativi alla fase cautelare, ivi compreso il contributo unificato.

*** **

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss.mm.ii., si dichiara che il valore del presente procedimento in materia di pubblico impiego è indeterminato.

Il contributo unificato ammonta pertanto ad € 325,00.

*** **

Si depositano:

- documento n. 1) Bando di concorso;
- documento n. 2) Domanda di partecipazione dottor Prencipe;
- documento n. 3) Determinazione n. 476 del 12.05.2021;
- documento n. 4) Nomina Commissione esaminatrice;
- documento n. 5) Determinazione Dirigenziale del 05.08.2021;
- documento n. 6) provvedimento di convocazione del 5.08.2021;
- documento n. 7) Traccia B prova scritta e prova teorico-pratica;
- documento n. 8) Elenco ammessi alla prova orale;
- documento n. 9) Convocazione prova orale;
- documento n. 10) Estratto del verbale n. 5 Commissione esaminatrice del 28.10.2021 nelle pagine 1, 2 e 3;
- documento n. 11) Estratto del verbale n. 6 Commissione esaminatrice del 29.10.2021 nelle pagine 1 e 2 ;
- documento n. 12) Esiti valutazione prova orale
- documento n. 13) Determinazione Dirigenziale 1205 del 26.11.2021 graduatoria finale del concorso;
- documento n. 14) Determinazione Dirigenziale 1398 del 23.12.2021 rettifica graduatoria finale del concorso e relativo avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- documento n. 15) Istanza di accesso agli atti;
- documento n. 16) Riscontro parziale ARPA;
- documento n. 17) Istanza autotutela;
- documento n. 18) Richiesta integrazione accesso atti.
- Documento n. 19) Diniego autotutela;
- Documento n. 20) Curriculum vitae Valenzano Francesca, Erbetta Laura
- Documento n. 21) Decreto 111 in data 30.08.2021;
- Documento n. 22) Decreto di assunzione a tempo indeterminato di n.11 Dirigenti Ambientali

STUDIO LEGALE BASSIGNANO - MARENGO
Avvocati associati
C.so Roma, 15 - Tel. 0175.46752
12037 SALUZZO


STUDIO LEGALE
Avv. Francesco HELLMANN
C.so Roma, 15 - Tel. 0175.46752
12037 SALUZZO

Con osservanza

Saluzzo li 10.03.2022

Avv. Francesco Hellmann

Avv. Alberto Bassignano.



Firmato digitalmente da:

BASSIGNANO ALBERTO

Avvocato

Firmato il 29/03/2022 15:45

Serieis Certificato:
5447046370825341589518821307372431404

Valido dal 14/03/2021 al 13/03/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

